

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 21/10/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 30 aprile 2014 – preceduto da reclamo del 18 settembre 2013, riscontrato il 1° ottobre 2013 – il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, premetteva di aver stipulato, in data 21 aprile 2009 e con decorrenza dal 1° giugno 2009, un contratto di finanziamento rimborsabile contro cessione di quote della pensione mensile. Precisato di aver estinto lo stesso mutuo in data 25 settembre 2009, in corrispondenza della 4^a rata (di 120), e di non aver ottenuto la restituzione della quota residua delle commissioni a vario titolo corrisposte e del premio assicurativo, chiedeva di dichiarare l'intermediario intimato tenuto alla restituzione della somma di € 4.728,25, con interessi come per legge, “*spese borsuali sostenute nonché spese e competenze legal*”.

Con le controdeduzioni del 10 giugno 2014, l'intermediario eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, per la difficoltà di individuare la *causa petendi* della domanda, essendosi lo stesso limitato a chiedere il rimborso delle commissioni dovute in virtù dell'estinzione anticipata del finanziamento, senza fornire “*le ragioni giuridiche poste a*

fondamento di tale pretesa”. Eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di restituzione della quota parte degli oneri assicurativi, rilevando che la stessa aveva effettivamente provveduto al rimborso, rimanendo eventualmente obbligata anche per la quota ulteriore richiesta. In merito al mancato rimborso delle commissioni, rilevava l’inapplicabilità dell’art. 125 sexies del TUB, specificando che le modifiche del citato articolo erano intervenute con il D. Lgs. 141/2010 in attuazione della direttiva comunitaria n. 2008/48/CE e, dunque, in data successiva alla stipula del contratto *de quo*. Chiedeva, conclusivamente, di *“dichiarare il [...] ricorso non procedibile [e di ...] rigettare le richieste restitutorie in quanto infondate in fatto e diritto”*.

DIRITTO

Va disattesa la eccezione di *“inammissibilità”* del ricorso per presunta indeterminatezza di *causa petendi*, ravvisata dall’intermediario nella circostanza che il ricorrente *“non fornisce le ragioni giuridiche poste a fondamento di tale pretesa”*. E’ infatti orientamento pacifico del Giudice di legittimità quello secondo il quale *“la nullità della citazione comminata dall’art. 164, 4° comma, c.p.c. si produce solo quando «l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell’art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese”* (ex multis, Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751). Il ricorso proposto dal cliente e i documenti allegati allo stesso consentono una puntuale individuazione dei fatti controversi – sui quali del resto l’intermediario ha puntualmente svolto le proprie difese – e delle domande svolte la cui qualificazione giuridica spetta, sempre per pacifica giurisprudenza, al Collegio adito.

Va, parimenti, disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa. Al riguardo è sufficiente ricordare che *“la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso”* e che quando, invece, *“le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito”*

(*ex plurimis*, Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819). Orbene, la prospettazione data dal ricorrente e gli allegati documenti consentono di ritenere l'intermediario legittimato passivo del presente processo arbitrale.

Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Deve nuovamente ribadirsi – essendo molteplici le decisioni rese anche nei confronti del medesimo convenuto – l'orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l'intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni *recurring*).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell'ambito della ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato *“rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio”* (*ex plurimis*, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 2173/14, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 2106/14, 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12). Il collegamento negoziale testè ricordato consente di superare, nel merito, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente. Su tali conclusioni non incide il sopraggiunto art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012). Ed infatti, con riferimento a tale norma può ribadirsi non solo che la norma richiamata *“risulta ratione temporis inapplicabile al contratto di specie, atteso che – sebbene il comma 15 septies disponga l'applicazione della norma ai contratti commercializzati prima dell'entrata in vigore della stessa”* – il contratto *de quo* risulta estinto prima della sua entrata in vigore (*i.e.*, come già rilevato, nel settembre 2009), quanto che *“gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente*

responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013). Relativamente alla fattispecie in esame, va rilevato – sulla base delle non contestate allegazioni delle parti e della documentazione prodotta in atti – che è stata corrisposta al cliente, direttamente dall’impresa di assicurazioni, la somma di € 461,56, per come calcolata dalla stessa compagnia. Circostanza questa che, stando all’orientamento di questo Collegio, avrebbe sottratto al sindacato dell’Arbitro Bancario Finanziario ogni relativa questione, sul rilievo che, “muovendo dall’assenza tanto in sede di disciplina primaria quanto in sede di disciplina secondaria di precise e vincolanti regole in punto di metodologie di calcolo delle quote di premio assicurativo accessorio al contratto di finanziamento (o anche di commissioni relative al periodo residuo), sono infatti nel senso di ritenere che quello proporzionale è un mero criterio di default (scilicet, suppletivo) al quale fare riferimento in assenza di diversa metodologia di calcolo adottata dall’intermediario che, quando esente da vizi logici e/o da manifesta irragionevolezza, appare concretamente insindacabile da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario. Ciò, a fortiori, per il computo delle quote di premio assicurativo relative al periodo residuo, verosimilmente calcolate con più sofisticati metodi che scontano, oltre alla variabile temporale, la stessa applicazione di riferimenti attuariali propri dei contratti in rassegna (cfr., in termini, la decisione n. 2187/2011). Da tanto discende che, essendo stata la domanda formulata con il ricorso accolta e attenendo la successiva contestazione al quantum, non può che conseguentemente dichiararsene la sua infondatezza” (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 621/13). Orbene, tale orientamento deve ritenersi superato da quanto statuito dal Collegio di coordinamento (con la decisione 22 settembre 2014, n. 6167), ad avviso del quale “anche nell’ipotesi di parziale restituzione del premio non goduto effettuata direttamente dall’assicuratore rimane la responsabilità dell’intermediario per la parte residua e l’eventuale controversia tra il cliente e l’intermediario in ordine all’integrale adempimento del debito altrui che rientra nella sfera di responsabilità dell’intermediario è sicuramente ricompresa tra quelle che l’ABF può conoscere”. In ordine alla quantificazione dell’importo da retrocedere, troverà quindi applicazione il metodo di cui all’orientamento dei Collegi ABF già richiamato supra che si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso “parametrato alla durata residua del finanziamento”. Pertanto, l’indebitto da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale deve determinarsi in € 512,84 (pari a 116/120 di € 1.008,00, al netto di € 461,56 già retrocessi).

Per quanto attiene alla “*commissione finanziaria*”, richiesta in restituzione per la quota non maturata, l’esame diretto del contratto *de quo* evidenzia la previsione di componenti di costo non univocamente riconducibili ad attività propedeutiche alla sua conclusione (in particolare, quelle relative “*alla conversione o convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione*”) e, quindi, la opacità delle relativa previsione. In applicazione del principio già enunciato dal

ricordato orientamento e ribadito dal Collegio di coordinamento ABF – decisione n. 6167/14, alla cui motivazione si rinvia – con riferimento alla necessaria “*perfetta trasparenza ex ante*” dei costi rimborsabili, l’importo da restituire al cliente, sulla base del metodo del *pro rata temporis*, deve essere liquidato in € 1.860,32 (pari a 116/120 di € 1.924,47).

Parimenti, per quanto riguarda le commissioni dell’intermediario convenuto, l’esame del contratto azionato consente al Collegio di verificare la presenza di componenti di costo non univocamente riconducibili ad attività propedeutiche alla sua conclusione (in particolare, quelle relative alla “*gestione delle rate in scadenza*” e “*per ogni altra attività svolta dall’agente*”). In applicazione dei principî testè ricordati, l’importo da rimborsare al cliente deve essere determinato in ragione di € 2.335,09 (pari a 116/120 di € 2.436,30).

Alla somma complessiva di € 4.728,25 dovuta ai titoli *supra* ricordati dovranno aggiungersi gli interessi legali dalla data del reclamo, quale atto di messa in mora.

In ragione della necessità, per il cliente, di ricorrere all’assistenza del legale per superare le resistenze dell’intermediario convenuto, il Collegio dispone altresì il ristoro del danno patrimoniale *sub specie* di spese per assistenza difensiva, che determina equitativamente in € 200,00.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 4.728,25, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO